

DOCUMENTO SULLA VALUTAZIONE

(Approvato dal Collegio dei Docenti in data 24 maggio 2022)

SOMMARIO

- Art.1** Frequenza minima per l'ammissione alla classe successiva o all'Esame di Stato
- Art.2** Criteri generali di valutazione
- Art.3** Parametri per l'attribuzione dei voti
- Art.4** Ammissione alla classe successiva
- Art.5** Carenze formative
- Art.6** Ammissione all'esame di Stato
- Art.7** Discipline modulari
- Art.8** Scienze applicate
- Art.9** Valutazione studenti del biennio che entrano ad anno in corso
- Art.10** Valutazione del Corso serale

Allegati

- All.1** Tabella valutazione apprendimenti
- All.2** Tabella valutazione capacità relazionale



Art. 1 - Frequenza minima per l'ammissione alla classe successiva o all'Esame di Stato

Sono ammessi alla valutazione finale solo gli studenti che hanno frequentato le lezioni per almeno il 75% del tempo scuola.

Il consiglio di classe può derogare da tale quota oraria solo in caso di assenze dovute a gravi motivi, oppure a impegni sportivi agonistici, preventivamente documentati, a livello nazionale.

Art. 2 - Criteri generali di valutazione

La valutazione è un'attività articolata che interpreta i dati rilevati alla luce di una visione complessiva e li colloca all'interno della situazione formativa, nella storia e nella situazione globale dello studente.

Alla fine dell'anno scolastico ogni docente proporrà la valutazione nella propria disciplina che sarà conseguentemente assegnata dal Consiglio di Classe come esito di tutto il percorso effettuato dallo studente. La formulazione del giudizio valutativo è frutto di riflessione condivisa e collegiale del Consiglio di Classe, che farà attenzione anche alla progressione dei risultati e all'impegno di ogni studente.

Saranno oggetto di valutazione:

dal punto di vista dell'apprendimento (v. allegato 1)

- l'acquisizione dei contenuti e delle competenze specifiche della disciplina
- lo sviluppo di capacità logiche di analisi e di sintesi
- l'acquisizione delle competenze comunicative e della padronanza del lessico disciplinare
- il grado di rielaborazione delle conoscenze

dal punto di vista della capacità relazionale (v. allegato 2)

- il rispetto delle persone e delle regole dell'istituto
- il rispetto del materiale della scuola e delle strutture
- l'interesse e la partecipazione alle attività didattiche e formative
- l'impegno personale
- le sanzioni disciplinari
- la frequenza



Art. 3– Parametri per l’attribuzione dei voti

Premessa

La valutazione ha carattere formativo ed educativo e quindi ogni esperienza valutativa deve essere valorizzata attraverso percorsi di consapevolezza che si attuano con la spiegazione degli errori maggiormente significativi e con l’evidenziazione degli aspetti positivi.

1. L’anno scolastico è suddiviso in due periodi valutativi di diversa durata. Il collegio docenti ad ogni inizio anno definirà la durata dei singoli periodi valutativi.
2. La valutazione delle verifiche si articola su una scala da 4 a 10, comprendendo anche i mezzi voti; il voto 3 viene assegnato solo a verifiche in bianco.
3. Per gli studenti con bisogni educativi speciali, la valutazione avverrà sulla base dei relativi progetti (PEI, PEP, PEPS) dove le modalità di valutazione devono essere esplicitate.
4. L’attribuzione dei voti avviene sulla base di verifiche scritte, orali e a carattere pratico che devono essere soggette alle seguenti condizioni:
 - a. le prove scritte devono essere fissate con almeno sette giorni di anticipo e valutate secondo una griglia di valutazione che fissa criteri chiari di attribuzione dei voti; lo studente dovrà essere sempre informato degli esiti valutativi entro 10 giorni con l’attribuzione del voto anche sul registro elettronico
 - b. le valutazioni orali devono essere il frutto di una prestazione dello studente che avviene in un ambito del tempo scuola appositamente finalizzato alle verifiche orali di cui lo studente stesso possa avere consapevolezza e in cui i criteri di valutazione devono essere anticipatamente evidenziati, lo studente deve essere sempre informato dell’esito valutativo lo stesso giorno con l’attribuzione del voto sul registro elettronico
 - c. nel caso la disciplina preveda la codocenza con l’insegnante tecnico pratico, la scelta delle prove di carattere pratico deve essere condivisa; la valutazione è responsabilità di entrambi i docenti.
5. L’espressione di proposte di voto al termine del primo periodo valutativo:
 - a. si effettua sulla base di almeno due verifiche scritte e almeno una orale per le discipline che sono state tradizionalmente soggette sia a valutazione scritta che orale
 - b. si effettua sulla base di almeno due verifiche, di cui almeno una a carattere pratico, per le discipline che prevedono la presenza dell’ITP e il cui monte ore settimanale è pari a due; si effettua sulla base di almeno due verifiche scritte, almeno una orale e almeno una prova a



carattere pratico per le discipline che prevedono la presenza dell'ITP e il cui monte ore settimanale è maggiore di due

- c. si effettua sulla base di almeno due verifiche, di cui almeno una orale, per le discipline con voto orale
6. L'espressione di proposte di voto al termine del **secondo periodo valutativo**:
- a. si effettua sulla base di almeno tre verifiche scritte e almeno una orale, per le discipline che sono state tradizionalmente soggette sia a valutazione scritta che orale
 - b. si effettua sulla base di almeno due verifiche scritte, almeno una orale e almeno una prova a carattere pratico per le discipline che prevedono la presenza dell'ITP
 - c. si effettua sulla base di almeno tre verifiche, di cui almeno una orale, per le discipline con voto orale.
7. Valutazione dei percorsi di alternanza scuola-lavoro

Secondo biennio

L'ASL concorre all'assegnazione del voto di capacità relazionale nello scrutinio di fine biennio, tenendo conto della valutazione relativa alle competenze trasversali ricevute dalle aziende ospitanti e dell'atteggiamento dello studente nelle attività di orientamento /simulimpresa/progetto.

Il voto della relazione di fine tirocinio entra nel calcolo come ulteriore voto che concorre all'attribuzione della valutazione disciplinare nel secondo periodo per italiano e per due discipline di indirizzo.

INDIRIZZO	DISC 1	DISC 2
AFM	Economia aziendale	Diritto
TUR	Discipline turistiche aziendali	Diritto e legislazione turistica
RIM	Economia aziendale e geopolitica	Diritto
CAT	Progettazione costruzioni e impianti	Topografia
ELE	Elettronica	Tecnologia
INT	Informatica	Tecnologie



MME	Disegno	Tecnologia
-----	---------	------------

Il consiglio di classe può ampliare il numero delle discipline coinvolte nella valutazione in relazione alla specificità del percorso svolto.

Classe 5[^]

Concorre all'assegnazione del voto di capacità relazionale nello scrutinio di fine anno, tenendo conto della valutazione relativa alle competenze trasversali ricevute dalle aziende ospitanti durante il quinto anno e il periodo estivo compreso fra il secondo biennio e il quinto anno, nonché della partecipazione dello studente alle attività di orientamento/simulimpresa/progetto.

La valutazione del colloquio di presentazione e delle attività di alternanza dell'intero triennio entra nel calcolo come ulteriore voto che concorre all'attribuzione della valutazione disciplinare nel secondo periodo per italiano e per due discipline di indirizzo (vedi tabella precedente).

GRIGLIA VALUTAZIONE FINALE PERCORSO ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO		PUNTEGGIO
CLASSE QUINTA _____ SEZ. _____		
STUDENTE: cognome: _____ nome: _____		(4-10)
VALUTAZIONE ATTIVITA' DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO		(peso 50%)
1	VALUTAZIONE MEDIA DA PARTE DEL REFERENTE AZIENDALE - COMPETENZE PROFESSIONALI	_____
VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO RELATIVO ALLE ATTIVITA' DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO		(peso 50%)
2	CHIAREZZA NELL' ESPOSIZIONE	_____
3	DESCRIZIONE E COMPrensIONE DELLE ATTIVITA'	_____
4	CAPACITA' CRITICA DI VALUTAZIONE DELL'ESPERIENZE E DELLE RELATIVE COMPETENZE ACQUISITE/NON ACQUISITE (Il ragazzo è in grado di riconoscere le competenze che ha acquisito o che non ha acquisito, è in grado di utilizzare le esperienze per effettuare considerazioni personali sia in positivo che in negativo)	_____



5	Voto medio = (somma voto riga 2,3 e 4)/3	_____
6	EVENTUALE GIUDIZIO PERSONALIZZATO AGGIUNTIVO DATO DAL REFERENTE AZIENDALE:	
Punteggio totale (voto riga 1 + voto riga 5)/2:		_____
	Note:	
1	la valutazione va copiata dalla scheda valutazione aziendali	
5	L'eventuale giudizio da parte dell'ente ospitante può essere utilizzato a discrezione del Consiglio di classe per arrotondare il voto finale	

Il consiglio di classe può ampliare il numero delle discipline coinvolte nella valutazione in relazione alla specificità del percorso svolto.

Anno all'estero

L'esperienza di studio all'estero superiore ai 90 giorni è riconosciuta dal Consiglio di Classe fino ad un massimo di 150 ore (Delibera n. 209 del 16/02/2018) secondo le seguenti modalità:

- fino ad un massimo di 80 ore per l'esperienza in sé (in linea con la nota del MIUR, nella quale viene indicato che l'esperienza di studio all'estero contribuisce a sviluppare competenze di tipo trasversale quali: imparare a leggere e a utilizzare altri codici, saper riconoscere regole e principi diversi, imparare ad orientarsi al di fuori del proprio ambiente umano e sociale



utilizzando le mappe di una cultura altra, che esigono un impegno che va ben oltre quello richiesto dalla frequenza di un normale anno di studio), così regolamentate:

- Anno all'estero: 80 ore;
- Semestre all'estero: 50 ore;
- Per periodi inferiori al semestre e superiori a 90 giorni a discrezione del Consiglio di Classe (inferiore alle 50 ore);

- fino ad un massimo di 70 ore in caso di certificate esperienze di lavoro/volontariato rilasciate da Associazioni, Aziende, Istituti Scolastici all'estero.

Se durante il suddetto periodo all'estero lo studente è coinvolto in un tirocinio formativo sviluppato secondo i criteri dei tirocini formativi in Italia (sottoscrizione di convenzione e progetto di tirocinio tra Ente/azienda ospitante e Istituzione Scolastica italiana) le quote massime previste possono essere superate.

Per gli/le alunni/e che hanno frequentato il quarto anno all'estero o che hanno partecipato a progetti estivi all'estero (periodo estivo compreso fra il secondo biennio e il quinto anno) una parte del colloquio di presentazione delle attività di alternanza dell'intero triennio verterà in lingua straniera e la valutazione entrerà nel calcolo come ulteriore voto che concorrerà all'attribuzione della valutazione disciplinare nel secondo periodo per italiano, lingua straniera e una materia di indirizzo (DISC 1 della tabella precedente).

Art. 4 – Ammissione alla classe successiva

Con riferimento all'art. 7 del decreto del Presidente della Provincia 7 ottobre 2010 n. 22-54/Leg, sono ammessi alla classe successiva gli studenti che abbiano ottenuto una valutazione non inferiore a sei in ciascuna delle discipline previste dai piani di studio dell'istituzione scolastica.

Il consiglio di classe può ammettere alla classe successiva lo studente con carenze dopo aver valutato il numero, la tipologia e la gravità delle stesse e se ritiene possibile il loro recupero con lo studio individuale e la frequenza del corso di recupero previsto all'inizio di ciascun anno scolastico.



Elementi utili al consiglio di classe, ai fini di una decisione mediata, potranno essere i seguenti:

- l'evoluzione del processo di apprendimento con riferimento all'acquisizione degli obiettivi didattici;
- la partecipazione alle attività di sostegno e ai corsi di recupero tenendo conto della qualità e dell'esito di tale partecipazione;
- la presenza di carenze non colmate;
- studio e impegno dimostrati nel corso dell'anno scolastico;
- gravi difficoltà nell'acquisizione delle competenze specifiche, nonostante l'impegno dimostrato;
- difficoltà dovute a gravi problemi di salute o di famiglia.

Art. 5 - Carenze formative

- 1) Per favorire la prevenzione delle carenze ed eventualmente il superamento di esse, il collegio docenti delibera l'attuazione di interventi didattici integrativi durante l'anno scolastico e corsi di recupero nel mese di settembre.
- 2) Al compito che l'Istituto si assume nella formazione è necessario che corrisponda un'assunzione di responsabilità da parte dello studente.
- 3) L'istituzione scolastica organizza per lo studente con carenze un solo corso di recupero, con verifica al termine dello stesso.
- 4) E' fatto obbligo ad ogni studente di presentarsi al corso avendo svolto attività autonoma personale di studio.
- 5) La prova di verifica della carenza formativa verterà sul programma per il recupero delle carenze predisposto dai vari dipartimenti e si svolgerà nel mese di settembre, a fine corso; in caso di esito negativo si procederà, previa richiesta scritta da parte della famiglia o dello studente, se maggiorenne, a un'ulteriore prova entro il mese di novembre.
- 6) La carenza formativa in una data disciplina si intenderà risolta anche nel caso in cui lo studente raggiunga un profitto sufficiente **entro la fine dell'anno scolastico successivo** all'attribuzione della carenza.
- 7) Se lo studente al termine dei corsi di recupero organizzati all'inizio dell'anno scolastico successivo consegue voti positivi in tutte le verifiche svolte, il consiglio di classe **può** motivatamente integrare il credito scolastico all'interno della banda di oscillazione (**ART.10 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 7 ottobre 2010, n. 22-54/Leg**).

Il consiglio di classe, nello scrutinio di dicembre, **può** integrare di un punto il credito assegnato a giugno, nel caso si verifichino entrambe le seguenti condizioni:



- a settembre lo studente supera la prova di accertamento della carenza;
 - lo studente ha conseguito già a giugno una media complessiva più vicina al voto superiore (es. 6, 51).
- 8) Gli studenti saranno informati tempestivamente della valutazione delle singole prove e dell'eventuale superamento della carenza attraverso mail inviata dalla segreteria didattica nei giorni immediatamente successivi alla verifica.

Art. 6 – Ammissione all'Esame di Stato

Sono ammessi all'esame di stato gli studenti che abbiano ottenuto una valutazione almeno complessivamente sufficiente da parte del consiglio di classe. **(ART.7 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 7 ottobre 2010, n. 22-54/Leg).**

Art. 7 Discipline modulari

Le discipline modulari vengono valutate a fine gennaio dall'intero Consiglio di Classe e la valutazione è relativa all'intero periodo. Il numero delle prove richieste è uguale a quello previsto per il II periodo. Nel caso in cui la valutazione assegnata sia un voto insufficiente (4 o 5) lo studente può, dopo aver fatto specifica richiesta scritta entro i termini comunicati, effettuare una prova di accertamento della carenza, in data fissata dalla scuola nella prima metà di marzo. In previsione della verifica non sarà organizzato un corso specifico dalla scuola, ma lo studente dovrà provvedere autonomamente alla preparazione; il voto definitivo verrà ratificato nella riunione del Consiglio di marzo e sarà riportato nello scrutinio di fine anno.

In caso di esito negativo anche della prova di accertamento di marzo, il voto rimane il più favorevole tra quello di gennaio e quello di marzo.

Art. 8 Scienze Applicate

La disciplina scienze applicate ha nel primo periodo un valore orientativo, in quanto volta a supportare lo studente nella scelta dell'indirizzo specialistico del triennio. La valutazione avviene, per il primo periodo, in corrispondenza della valutazione delle discipline modulari ed è espressa dai docenti delle 5 discipline di indirizzo che assegnano una valutazione unica. Allo scrutinio di fine gennaio parteciperà un solo docente di scienze applicate individuato dal dirigente. Nel secondo periodo valutativo, la valutazione intermedia verrà assegnata dal docente della disciplina seguita in quel periodo e alla fine dal docente che avrà lezione nell'ultimo periodo, sentito il parere del docente della disciplina seguita nella prima parte del secondo periodo valutativo. Allo scrutinio di dicembre non sarà presente alcun docente delle



discipline di scienze applicate. La valutazione di scienze applicate terrà particolarmente conto della partecipazione e dell'interesse degli studenti.

Art. 9 Valutazione studenti del biennio che entrano ad anno in corso

Per gli studenti che entrano in classe entro il 15 novembre si procede:

- a. Integrando le valutazioni con quelle precedenti per le discipline presenti nel percorso di provenienza;
- b. Supportando gli studenti in entrata con sportelli/ corsi di recupero al fine di allinearli alla programmazione svolta e procedendo regolarmente alla valutazione del primo periodo;

Per gli studenti che entrano in classe dopo il 15 novembre si procede:

- a. recupero e/o integrazione se possibile delle valutazioni dal percorso precedente e assegnazione della conseguente valutazione nel primo periodo valutativo per le discipline presenti nel percorso di studi;
- b. sospensione della valutazione del primo periodo (dicembre) per le discipline non presenti nel percorso di studio precedente e attivazione di corsi/sportelli di supporto nelle discipline non presenti e di quelle modulari per il riallineamento;
- c. possibile sospensione della valutazione delle discipline modulari (gennaio) fino alla valutazione intermedia del secondo periodo valutativo;

Art. 10 – Valutazione Corso Serale (modificato in base all'aggiornamento del 13 marzo 2020 al DPP n. 20-34/Leg 2015)

La valutazione degli apprendimenti e della capacità relazionale è definita sulla base del patto formativo individuale. Essa ha la finalità di accertare il raggiungimento delle competenze acquisite dagli adulti in relazione ai risultati di apprendimento attesi al termine di ciascun periodo didattico.

La valutazione si conclude con l'ammissione al periodo didattico successivo o all'esame di stato ovvero con il riconoscimento dei crediti acquisiti. Al termine del primo e terzo periodo didattico, è previsto il rilascio della certificazione delle competenze di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Provincia n. 22/54/leg del 2010.

La valutazione è riferita a ciascun periodo didattico e alle discipline previste dal piano di studio; essa è disposta dal consiglio di classe e si effettua al termine di ciascun anno scolastico e si esprime con voto numerico definito in decimi.



Sono ammessi al periodo didattico successivo o agli esami di stato gli adulti che conseguano una valutazione non inferiore a sei decimi in ciascuna delle discipline previste dal piano di studi e nella capacità relazionale. Nel caso di valutazione inferiore a sei decimi in una disciplina, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, l'ammissione agli esami di stato. E' altresì richiesta la frequenza del percorso formativo personalizzato definito sulla base del patto formativo individuale per almeno **il settanta per cento**, fatto salve eventuali deroghe per documentati motivi legati alla situazione lavorativa e/o familiare su richiesta dell'interessato.

Se la valutazione finale del secondo periodo didattico è inferiore a **sei decimi in non più di due discipline**, per l'ammissione al periodo didattico successivo, l'ITET Pilati, in coerenza con la norma vigente, prevede una sessione straordinaria di esami che sono svolti prima dell'inizio delle lezioni del corso serale del nuovo anno scolastico; per l'ammissione al periodo didattico successivo è necessario il superamento con esito positivo degli esami.

L'insegnamento avviene in forma modulare, otto moduli per ciascuna disciplina nel secondo periodo (terzo e quarto anno) e quattro moduli per ogni disciplina nel terzo periodo (quinto anno).

Ammissione al secondo periodo (terzo e quarto anno)

L'ammissione al secondo periodo è subordinata al **superamento del primo biennio di un qualsiasi istituto scolastico o professionale o del superamento degli esami di ammissione al secondo periodo didattico**. E' d'obbligo per l'ammissione essere in possesso del diploma di esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione.

Ammissione al terzo periodo (quinto anno)

Per il passaggio dal secondo al terzo periodo didattico devono sussistere le seguenti condizioni:

- a. valutazione non inferiore a sei decimi in tutte le discipline previste dal piano di studi e nella capacità relazionale;
- b. valutazione finale al termine del secondo periodo didattico inferiore a sei decimi in non più di due discipline, l'ammissione al periodo didattico successivo è subordinata al superamento di un esame da sostenersi prima dell'inizio delle lezioni del corso serale del nuovo anno scolastico;
- c. la valutazione risulta positiva in una disciplina ($\geq 6/10$) se vengono superati positivamente sei moduli su otto, di cui tre su quattro dei primi quattro e tre su quattro dei secondi quattro;



- d. tutte le discipline devono essere valutate (anche se negativamente) e quindi, per ciascuna disciplina, devono essere sostenuti almeno sei moduli su otto.

Ammissione all'esame di Stato

Devono sussistere le seguenti condizioni:

- a. valutazione non inferiore a sei decimi in tutte le discipline previste dal piano di studi e nella capacità relazionale; nel caso di valutazione inferiore a sei decimi in una disciplina, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, l'ammissione agli esami di stato.
- b. la valutazione risulta positiva in una disciplina ($\geq 6/10$) se vengono superati positivamente tre moduli su quattro.

Nella valutazione della capacità relazionale il consiglio di classe attribuisce particolare rilievo all'impegno, alla partecipazione e all'interesse dimostrati dall'adulto. (art. 14 comma 4 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 18 dicembre 2015, n.20-34/Leg).

L'ammissione al periodo scolastico successivo o all'esame di Stato è competenza del consiglio di classe che considerate le condizioni dei punti sopra esposti valuta se ammettere o meno lo studente.

Ogni modulo viene effettuato una sola volta in data fissata in sede di programmazione dal docente e pubblicata sul sito dell'istituto; è possibile recuperare un modulo non effettuato o valutato negativamente nei periodi 1/15 febbraio e 15 maggio fine delle lezioni.

Il credito scolastico è attribuito al termine del secondo e del terzo periodo didattico sulla base della normativa nazionale vigente; relativamente al secondo periodo didattico il credito viene raddoppiato.

